

L'attività amministrativa di vigilanza è soggetta all'imparzialità e al buon andamento

## Aggiunta la facoltà del sopralluogo alle funzioni degli organismi paritetici

di **Novelio Furin** ed **Enrico De Negri**, avvocati in Vicenza

*Possibilità per gli organismi paritetici di effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro di propria competenza al fine di valutare l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori: è quanto stabilisce il comma 1, art. 7, legge n. 123/2007. Accanto a questa prescrizione, l'art. 7 introduce, sempre in capo agli organismi paritetici, l'obbligo di informare l'autorità di coordinamento delle attività di vigilanza dei risultati di queste visite, assegnandogli, inoltre, la possibilità di richiedere, alla stessa autorità, l'effettuazione di controlli mirati a specifiche situazioni in materia di sicurezza del lavoro.*

**A**lle competenze attribuite dall'art. 20, D.Lgs. n. 626/1994, in materia formativa, informativa e conciliativa<sup>[1]</sup>, ora l'art. 7, legge n. 123/2007, ha aggiunto, per gli organismi paritetici, anche la facoltà di effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro. Precisamente, gli organismi paritetici possono effettuare nei luoghi di lavoro, rientranti nei territori e nei comparti produttivi di loro competenza, sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme di sicurezza e di tutela della salute. Nel caso questa facoltà venga esercitata, il comma 2, art. 7, ha previsto che degli esiti dei sopralluoghi debba essere obbligatoriamente informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza. Il comma 3 dello stesso articolo, infine, ha stabilito che gli organismi paritetici possono chiedere, alla predetta autorità di coordinamento, di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Diversi sono gli spunti critici offerti dalla nuova normativa. In primo luogo, appare di importanza rilevante stabilire la natura della facoltà di sopralluogo prevista per gli organismi paritetici. In particolare, occorrerà capire se essa costituisca una vera e

propria funzione pubblica ispettiva e di vigilanza e se questa attività sia accompagnata dai poteri tipici di quella amministrativa di vigilanza, come il diritto di accesso.

Chiariti questi punti, sembra doveroso esprimere un parere sul contenuto dell'attività di sopralluogo eventualmente svolta dagli organismi paritetici.

Un altro spunto critico attiene alla natura dell'obbligo di segnalazione dell'esito dei sopralluoghi, di cui all'art. 7, comma 3, e al significato e alla rilevanza dell'attività di informazione degli esiti degli stessi, alla quale sono tenuti gli organismi paritetici.

### Funzioni di vigilanza e di ispezione

L'attività di sopralluogo delineata dall'art. 7, legge n. 123/2007, non è paragonabile all'attività amministrativa di vigilanza e di ispezione.

Innanzitutto, la nuova norma non ha attribuito espressamente un potere di vigilanza agli organismi paritetici, ma una generica e non meglio specificata facoltà di sopralluogo, oltretutto eventuale.

Al contrario, l'art. 23, D.Lgs. n. 626/1994, ha stabilito, in modo chiaro ed esplicito, che «la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luo-

[1] *Gli organismi paritetici si diffondono, a partire dagli anni '70, per volontà comune delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'art. 20, D.Lgs. n. 626/1994, ha stabilito che «A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo».*

ghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale».

Tra le due norme non vi è una semplice differenza lessicale. Infatti, esiste un potere-dovere di vigilanza amministrativa solo quando è imposto in modo preciso da una disposizione espressa e inequivocabile, a causa delle conseguenze invasive che l'esercizio del potere comporta sotto il profilo sia penale sia civile<sup>[2]</sup>.

Un ulteriore elemento dimostra che non si tratta di una svista del Legislatore. Infatti, all'interno dello stesso art. 7, si riconosce, in modo consapevole, l'esistenza di due poteri diversi, se per gli organismi paritetici si parla di una **facoltà** di compiere sopralluoghi (commi 1 e 2, art. 7), solo agli organi di vigilanza spetta il potere-dovere di effettuarli (comma 3, art. 7).

In caso contrario, non avrebbe senso prevedere, come fa il comma 3, art. 7, che gli organismi paritetici possano chiedere, all'autorità di coordinamento di disporre controlli mirati a specifiche situazioni. È evidente che, se fosse riconosciuta agli enti paritetici un'autonoma funzione di vigilanza e di controllo, dovrebbe essere in loro potere compiere questi controlli e non chiederne lo svolgimento ad altri soggetti.

Inoltre, gli organismi paritetici non hanno alcun potere prescrittivo, quindi l'art. 7 non attribuisce funzioni di vigilanza pubblica agli organismi paritetici.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro sono attribuite alle Aziende sanitarie locali e ad altri enti<sup>[3]</sup>.

L'attività di vigilanza, infatti, costituisce una specificazione del principio costituzionale ex art. 32 Cost., che riconosce il diritto alla salute e ne individua la tutela come compito fondamentale dei pubblici poteri<sup>[4]</sup>.

Peraltro, una norma di questo tipo sarebbe incompatibile con i principi che informano l'azione amministrativa.

L'attività amministrativa di vigilanza è sottoposta ai principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), inoltre, è procedimentalizzata e sottoposta a controlli<sup>[5]</sup>.

L'azione degli enti paritetici, invece, non si uniforma a nessuno di questi principi; in realtà, gli organismi paritetici sono enti di parte, espressione delle organizzazioni datoriali e di quelle sindacali.

La loro azione è principalmente rivolta a interessi di categoria; ne consegue che essa non può, né potrà mai, rispettare i principi di imparzialità e di buon andamento espressi dall'art. 97 Cost.

Si osservi, poi, che la facoltà di sopralluogo degli organismi paritetici non è neppure disciplinata da un procedimento che ne regoli le diverse fasi.

Quindi, questo asserito potere di vigilanza non solo non è attribuito dalla legge, ma è anche slegato da ogni disposizione che ne regolamenti le modalità di esercizio e i limiti.

Così, se si riconoscesse un potere di vigilanza agli organismi paritetici, si dovrebbe concludere nel senso che questi possano svolgere un'attività assolutamente libera, priva di ogni limite e ben più ampia di quella degli stessi enti oggi deputati a questa funzione, *in primis* gli Spisal.

Invece, gli enti che svolgono la funzione di vigilanza amministrativa sono subordinati a un decalogo normativo che ne regola l'azione e il comportamento.

In sintesi, l'attività di sopralluogo delineata dall'art. 7 non rispetta neppure il fondamentale principio di procedimentalizzazione che regge l'azione amministrativa.

Infine, l'eventuale attività di sopralluogo degli organismi paritetici si svolge in assenza di controllo da parte di un'autorità imparziale. In proposito, già molti hanno avanzato il dubbio su chi controllerà l'operato degli enti bilaterali<sup>[6]</sup>.

### Accesso ai luoghi di lavoro

Mancando l'attribuzione di un potere di vigilanza in senso autentico e, inoltre, mancando le norme e i principi che ne regolamentino l'attuazione, ne consegue che questi organi non godono neppure di un diritto

- [2] Si è affermato, in proposito, che le norme in tema di vigilanza e di controllo acquistano un significato di garanzia per il destinatario del controllo, anche per l'indiscutibile significato probatorio che i risultati degli accertamenti di polizia amministrativa assumono nel processo penale, nel caso venga riscontrata una violazione sanzionata penalmente. Per maggiori informazioni, si veda, di *Novello Furin*, Prelievi campionamenti ed analisi in materia di scarichi idrici utilizzabili ai sensi dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.: una prerogativa di quali organi?, in *Cassazione Penale*, 2000, pag. 208. In ambito civilistico, gli esiti degli accertamenti amministrativi non hanno valore solo in sede prevenzionistica, ma possono essere utilizzati anche in sede processuale per provare il nesso causale di un infortunio, evidenziando quali misure di salvaguardia non siano state adottate; si veda, a questo proposito, *Cass. Civ., sezione lavoro*, 16 settembre 1998, n. 9247, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, pag. 95, nota *Forziati*; *Pret. Roma*, 9 febbraio 1999, *Fiaschi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2000, II, pag. 97, nota *Marino*.
- [3] Si fa riferimento al *Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la sicurezza antincendio e agli altri soggetti elencati dall'art. 23, D.Lgs. n. 626/1994*. Si veda, altresì, l'art. 5, legge n. 123/2007, che attribuisce al personale ispettivo della *Previdenza sociale* il potere di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività qualora riscontri «gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro». Dal tenore della norma, sembra si possa affermare che anche al personale ispettivo *INPS* venga ora attribuito il potere di vigilanza amministrativa in tema di sicurezza.
- [4] Si veda, a cura di *Sabino Cassese*, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, 2006, pag. 42.
- [5] Si veda, di *Elio Casetta*, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2006.
- [6] Si veda, di *Marco Lai*, Verso l'adozione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, in *Dir. & Prat. lav. n. 23/2004*, pag. 1532.

d'accesso incondizionato presso i luoghi di lavoro.

Per questo, prima di iniziare il sopralluogo, dovrebbe essere obbligo dei consulenti degli organismi paritetici qualificarsi, indicare lo scopo della loro visita e le conseguenze procedurali all'esito del sopralluogo e per l'interessato, in particolare, nel caso venissero rilevate eventuali infrazioni.

Infine, come obbligo più importante, gli inviati degli enti paritetici dovrebbero informare il destinatario del sopralluogo della sua possibilità di non consentire l'accesso ai luoghi di lavoro.

Infatti, se, come è vero, la funzione di sopralluogo degli enti paritetici non costituisce un'attività di vigilanza amministrativa, il destinatario del sopralluogo può legittimamente rifiutare l'accesso ai tecnici inviati dall'organismo paritetico, senza, per tal motivo, subire alcuna sanzione.

Come è nel potere del destinatario del controllo impedire l'accesso, si deve ritenere che egli possa terminare un sopralluogo già iniziato, anche in questo caso senza dover addurre alcuna giustificazione in merito.

### La nozione di sopralluogo

È importante stabilire, a questo punto, quale portata abbia il termine sopralluogo utilizzato dall'art. 7, legge n. 123/2007.

Il sopralluogo è definito come «*visita, ispezione, eseguita da tecnici direttamente sul luogo*».

Pertanto, esso consiste nella visita dei luoghi di lavoro e, se interpretato più ampiamente come ispezione, potrebbe comprendere anche l'esame dei documenti.

Quindi, il sopralluogo, purché autorizzato dall'interessato, include l'ispezione dei luoghi, degli impianti, dei macchinari e di tutti i mezzi di

protezione collettiva e individuale e, più in generale, di tutti i locali e dei mezzi utilizzati nell'attività imprenditoriale.

Qualora venga interpretato in senso più ampio, si può ritenere che il sopralluogo degli organismi paritetici possa spingersi fino all'esame dei documenti che attengono alla tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

In ogni caso, si deve sempre ricordare che le attività sopra descritte possono essere compiute solo con il consenso dell'interessato, poiché, non costituendo esercizio di funzione amministrativa, esse non si accompagnano ai poteri tipici di questa.

Pertanto, è rimesso alla volontà del destinatario del controllo rendere questi sopralluoghi più o meno invasivi o, anche, escluderli del tutto.

Dal sopralluogo propriamente detto restano esclusi altri controlli tipici della vigilanza amministrativa, ovvero le attività tecnico-scientifiche di prelievo, di campionamento e di analisi (misurazioni fonometriche o altre rilevazioni sulla salubrità dell'ambiente di lavoro, come analisi del microclima, di sufficiente illuminazione o di ricambio d'aria ecc.) e il potere d'intervista nei confronti di tutti i responsabili dell'obbligo prevenzionistico.

Tuttavia, poiché l'azione degli organismi paritetici si svolge d'intesa con il destinatario del sopralluogo, nulla esclude che l'organismo paritetico, con l'assenso o su richiesta dell'interessato, possa svolgere tutti gli ulteriori controlli sopra descritti. In effetti, nel settore edile, vi sono comitati paritetici territoriali che svolgono misurazioni fonometriche<sup>[7]</sup>.

### Obbligo di informazione degli esiti del sopralluogo

Secondo l'art. 7, legge n. 123/2007, l'attività di sopralluogo è fa-

coltativa. Tuttavia, se il sopralluogo viene svolto, allora gli organismi paritetici hanno l'obbligo di informare dell'esito l'autorità di coordinamento delle attività di vigilanza<sup>[8]</sup>.

Null'altro aggiunge la norma sul dovere di segnalazione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'obbligo di segnalazione, l'organismo paritetico ha il dovere di relazionare l'autorità di coordinamento sia nel caso vengano rilevate, sia nel caso non vengano rilevate infrazioni nel corso del sopralluogo.

Viceversa, nel caso di diniego d'accesso da parte del destinatario, questo obbligo non dovrebbe sussistere; infatti, il comma 2, art. 7, ha disposto l'obbligo di informare l'autorità degli esiti dei sopralluoghi, se questo sopralluogo non è stato effettuato, come nel caso in cui venga rifiutato l'accesso, non vi è neppure obbligo di informazione.

Infine, il dovere di segnalare all'autorità di coordinamento l'esito dei sopralluoghi, compresi quelli che non abbiano rilevato infrazioni, suggerisce che gli Organismi paritetici svolgano anche un'attività di carattere statistico, di raccolta dati.

Gli esiti dei sopralluoghi trasmessi, comunque, non possono essere utilizzati né dagli enti di vigilanza, né dall'autorità giudiziaria, in quanto sono il risultato di attività svolte da semplici privati.

L'unica conseguenza che essi possono avere è quella di promuovere un'attività di vigilanza e ispettiva amministrativa.

### Obbligo di denuncia dell'autorità di coordinamento

Può accadere che l'organismo paritetico, nell'informare l'autorità di coordinamento dell'esito del sopralluogo

[7] Per esempio, il Comitato di Napoli, tra misurazioni fonometriche di cantiere (D.Lgs. n. 277/1991), valutazioni di impatto acustico (legge n. 447/1995) e del rischio vibrazioni (legge n. 187/2005), risulta aver svolto complessivamente 8 misurazioni nel primo trimestre 2007.

[8] L'Autorità di coordinamento delle attività di vigilanza, competente a raccogliere le informazioni dagli enti paritetici, è identificabile in quella ancora da costituire per mezzo di un D.P.C.M. ai sensi dell'art. 4, legge n. 123/2007; nel frattempo, questa funzione viene svolta, in via di supplenza, dal Presidente della Provincia competente per territorio.

luogo, segnali a questa una violazione in materia di sicurezza che abbia rilevanza penale.

L'autorità di coordinamento, qualora riceva dall'organismo paritetico un'informazione contenente gli estremi di una notizia di reato, dovrebbe essere tenuta a trasmettere la segnalazione all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, ai sensi dell'art. 361 c.p.; in caso contrario, l'autorità può rispondere del reato di omessa denuncia<sup>[9]</sup>.

Da quel momento in poi, gli organi competenti (Spisal, Ispettorato del lavoro ecc.) non potranno più compiere ogni eventuale attività d'indagine con le modalità di polizia amministrativa, ma solo con quelle di polizia giudiziaria<sup>[10]</sup>.

In effetti, l'informazione trasmessa dall'ente paritetico rileva come indizio di reato, a seguito del quale le attività d'indagine devono essere compiute con l'osservanza delle garanzie previste dal codice di procedura penale<sup>[11]</sup>.

### Richiesta di controlli mirati

Il comma 3, art. 7, stabilisce che gli organismi paritetici possono sollecitare l'intervento dell'autorità di coordinamento affinché questa disponga lo svolgimento di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Si pone il dubbio sulla possibilità che il rifiuto al sopralluogo possa integrare una di quelle situazioni specifiche che legittimano l'organismo pa-

ritetico a richiedere un controllo amministrativo.

In realtà, il diniego di accedere ai luoghi di lavoro non autorizza l'ente paritetico a sollecitare l'intervento degli organi di vigilanza, rifiutare il sopralluogo, infatti, costituisce un diritto dell'interessato che non può essere coartato.

Quindi, per giustificare l'intervento degli ispettori serve qualcosa più del rifiuto al sopralluogo; per esempio, l'organismo paritetico potrebbe sollecitare l'autorità affinché disponga l'effettuazione di un controllo specifico in tutti i casi in cui sospetti la carenza di misure di sicurezza.

Questi controlli, dunque, troverebbero origine nella sospetta violazione di misure antinfortunistiche, sospetto sorto nell'organismo paritetico, trasmesso all'autorità di coordinamento e, da quest'ultima, anche agli organi di vigilanza.

In tutti questi casi, il controllo degli organi di vigilanza non costituirebbe più un'indagine di polizia amministrativa, bensì di polizia giudiziaria.

L'indagine degli enti di vigilanza amministrativa, infatti, verrebbe attivata non di routine, ma sulla base di un indizio di reato, generato dal dubbio dell'organismo paritetico che presso una determinata impresa sussista una situazione di non conformità nelle misure di sicurezza<sup>[12]</sup>.

### Conclusioni

L'art. 7, legge n. 123/2007, non assegna agli organismi paritetici funzioni di polizia amministrativa,

ai quali, pertanto, sono privi del diritto d'accesso ai luoghi di lavoro; inoltre, agli organismi paritetici non potranno mai essere assegnate funzioni di polizia amministrativa.

Le ragioni che ostano all'attribuzione di una funzione amministrativa sono evidenti.

Gli organismi paritetici sono espressione delle organizzazioni di categoria; essi non sono portatori di un interesse pubblico e il loro fine è di tutelare i propri associati.

La loro azione, pertanto, non potrà mai essere informata ai criteri di imparzialità e di buon andamento che, ai sensi dell'art. 97 Cost., caratterizzano l'azione amministrativa.

Quindi, l'unica strada percorribile è quella di potenziare e di rendere più incisive le funzioni degli organismi paritetici d'informazione, di formazione e di conciliazione per le imprese e i lavoratori.

In questo senso, deve essere colto e interpretato l'art. 1, comma 2, lettera h), legge n. 123/2007, il quale prevede la «*rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro*».

Dall'altro lato, un nuovo intervento legislativo dovrebbe impedire, agli enti deputati alla vigilanza, di svolgere attività retribuite di consulenza alle imprese, circostanza che

[9] *L'art. 361 c.p., ha stabilito che «il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa».*

[10] *Quindi, la relativa attività può essere eseguita solo da personale ispettivo con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.*

[11] *L'art. 61 c.p.p., ha stabilito che «I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito». Il codice di procedura penale ha previsto che le garanzie difensive debbano essere attribuite anche se il nominativo del soggetto non venga iscritto nel registro degli indagati.*

[12] *Il sospetto di cui si parla è fondato su elementi oggettivi, tali da rendere necessaria un'indagine di rilievo penale. Si veda sull'argomento, di Novello Furin, Diritto di difesa, indizi, sospetti e l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in Cassazione Penale, 1999, pag. 2713.*

determina un inopportuno mescolamento di ruoli.

Non ha alcuna importanza se questa attività è svolta da personale diverso da quello che effettua il controllo, quando dovranno svolgere il controllo a carico di chi sia stato loro cliente, è evidente che gli enti di vigilanza si troveranno in una situazione di conflitto d'interessi, ovvero d'illegittimità, diventando, quindi, enti di vigilanza di se stessi.

Il risultato è, da un lato, l'insufficienza dei controlli, a causa della sottrazione di risorse all'attività di vigilanza, dall'altro, l'impossibilità di garantire, durante i controlli stessi, il rispetto dei principi di buon anda-

mento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Sulla questione si è espressa anche l'autorità garante della concorrenza, che, in più occasioni, ha censurato l'attività di consulenza degli enti di vigilanza, in quanto non rispetta né il principio di concorrenza, né il principio d'imparzialità<sup>[13]</sup>.

Meglio di tante spiegazioni valgono le chiarissime considerazioni esposte dall'autorità garante, la quale ha osservato che «l'affidamento della funzione di controllare ad un soggetto che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò con-

ferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio ... Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo risultare esse condizionate da un potenziale conflitto di interessi e, di conseguenza, essere svolte senza il rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità»<sup>[14]</sup>.

È necessario mantenere, quindi, una chiara distinzione di ruoli: gli organi di vigilanza devono svolgere solo funzione di vigilanza, mentre l'attività di formazione, di informazione e di consulenza deve essere riservata agli organismi paritetici e al libero mercato. ●

[13] Si veda, per esempio, la segnalazione dell'Autorità garante del 1° marzo 2004 che ha rilevato l'esistenza di un conflitto di interessi da parte dell'ASL la quale da una parte è chiamata a effettuare le verifiche periodiche a pagamento degli impianti elettrici e, dall'altra, è anche delegata a effettuare controlli amministrativi sull'effettuazione di queste verifiche. Si esamini, inoltre, As 235, in Boll. Agcm n. 16/2002, sull'attività di consulenza espletata dalle ARPA. Infine, si osservi la segnalazione dell'Autorità garante in relazione all'attività di consulenza svolta dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali, AS 225 pubblicata in Boll. Agcm n. 49/2001 e AS 173 in Boll. Agcm n. 15/1999.

[14] Si veda As 235, in Boll. Agcm n. 16/2002, cit.

## I LIBRI DI AMBIENTE&SICUREZZA

# COME ELABORARE GLI ONERI DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

D. Romeo

Il volume ed il software allegato permettono di effettuare il calcolo degli oneri della sicurezza relativamente agli apprestamenti di sicurezza, alle misure preventive e protettive, alle opere provvisorie, ai dispositivi di protezione collettivi e individuali previsti nei piani di sicurezza e coordinamento.

I magisteri considerati, riferiti agli apprestamenti di sicurezza non sottoponibili a ribasso d'asta, sono articolati in quattro capitoli di oneri: ammortizzabili, a perdere, a noleggio e di mano d'opera.

Il CD-Rom contiene:

- il **software** che consente di calcolare, oltre agli oneri, anche l'ammortamento degli apprestamenti di sicurezza;
- la **modulistica** per gestire le non conformità dei pagamenti;
- il **modello** degli Stati Avanzamento Lavori della Sicurezza (SALS);
- il **modello** per la contabilità della sicurezza del cantiere;
- l'**analisi prezzi** (D.Lgs. n. 163/2006);
- le **norme di legge** vigenti e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4/2006 in materia di oneri della sicurezza.

Pagg. 240 + CD-Rom - € 32,00

Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Il Sole  
**24 ORE**

NOVITÀ  
2007

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito [www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)